

DIREZIONE

**3.2) REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE AI CORSI UNIVERSITARI
CON TITOLO ESTERO E PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI
ESTERI**

.....OMISSIS.....

DELIBERA

Di approvare il seguente regolamento:

**REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO
UNIVERSITARI CON TITOLO CONSEGUITO ALL'ESTERO E PER IL
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI**

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, disciplina:

- a) l'ammissione ai corsi di studio universitari di studenti in possesso di un titolo conseguito all'estero;
- b) il riconoscimento dei titoli esteri ai fini dell'ammissione, del proseguimento degli studi universitari, dell'equipollenza a titoli rilasciati dall'Università degli Studi Roma "Tor Vergata".

2. Le norme del presente regolamento si applicano:

- a) agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale attivati ai sensi del DM 270/2004;
- b) agli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, per quanto compatibili con le disposizioni speciali previste per tali corsi;
- c) agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca per quanto compatibili con le disposizioni speciali previste per tali corsi;
- d) agli studenti iscritti ai corsi di perfezionamento e di master universitario, per quanto compatibili con le disposizioni speciali previste per tali corsi.

Art. 2 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento per le definizioni di seguito elencate si intende:

- 1. **Cittadino comunitario o equiparato:** cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea; i cittadini di Norvegia, Islanda e Lichtenstein e della

Confederazione Elvetica, della Repubblica di San Marino, i rifugiati, i titolari di protezione sussidiaria ed umanitaria; il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia - accreditato presso lo Stato Italiano o la Santa Sede - e i relativi familiari a carico.

2. **Cittadino extra-comunitario (richiedente visto):** cittadino appartenente ad uno Stato non membro dell'Unione Europea e ivi residente.

3. **Cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia (non richiedente visto):** cittadino extra-comunitario in possesso di carta di soggiorno italiana, ovvero di un permesso di soggiorno italiano rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, familiari e religiosi.

4. **Candidato con titolo estero:** cittadino italiano, comunitario o equiparato, extra-comunitario o regolarmente soggiornante in Italia che sia in possesso di un titolo di studio appartenente ad un sistema educativo di un altro Paese, conseguito all'estero o in Italia

5. **Candidato titolare di protezione internazionale:** cittadino extracomunitario in possesso di status di rifugiato politico, protezione sussidiaria e protezione umanitaria.

6. **Riconoscimento titoli e studi universitari esteri:** procedura di valutazione degli studi effettuati e dei titoli conseguiti presso una istituzione universitaria estera ai fini dell'immatricolazione a un corso di studio di qualsiasi livello, che può comportare il riconoscimento di attività didattiche/crediti per il conseguimento del titolo rilasciato dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

7. **Equipollenza:** attestazione di equivalenza di un titolo accademico conseguito all'estero con un titolo accademico italiano.

Art. 3 – Requisiti

1. Per accedere ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è richiesto il compimento di un periodo di studi della durata di almeno dodici anni. Nel caso in cui il sistema scolastico locale preveda percorsi inferiori, è necessario dimostrare di aver frequentato l'università, superando i relativi esami, per un numero di anni pari al raggiungimento del requisito dei dodici anni. Ulteriori informazioni sono pubblicate nel sito del MIUR al link: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>.

2. Per accedere ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico (durata biennale) è richiesto il conseguimento di un titolo di studio accademico conseguito presso un'università o istituto di istruzione superiore post-secondaria come previsto dalle vigenti disposizioni ministeriali in materia.

3. Per accedere alle scuole di specializzazione non mediche, ai dottorati di ricerca, ai corsi di perfezionamento e ai master universitari di primo e secondo livello è richiesto un titolo accademico equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano necessario per l'accesso al corso prescelto, corredato di traduzione ufficiale, legalizzazione e dichiarazione di valore nonché dell'abilitazione professionale, se

richiesta. L'iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell'ammissione e al superamento dei relativi esami di ammissione, ove previsti.

TITOLO II – PROCEDURE PER L'AMMISSIONE AD UN CORSO DI STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 4 – Immatricolazioni di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero

1. Le procedure per l'ammissione ai corsi di studio di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero sono definite annualmente con apposita informativa, pubblicata sul [sito web dell'Ateneo](#) e sulla [Guida dello studente](#), sulla base delle disposizioni ministeriali in materia di immatricolazione degli studenti stranieri alle diverse tipologie di corso di studio.

2. Ai fini dell'immatricolazione, l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, sia da cittadini stranieri che italiani, viene valutata dalla Segreteria Studenti Stranieri nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia e in applicazione degli accordi internazionali vigenti.

3. Le procedure di immatricolazione ai corsi di laurea/magistrale e magistrale a ciclo unico dei cittadini non comunitari residenti all'estero seguono le disposizioni ministeriali che stabiliscono annualmente i termini e le modalità per la presentazione della domanda di preiscrizione tramite la Rappresentanza diplomatica consolare italiana all'estero, il rilascio dei titoli e del visto per studio. Ulteriori informazioni sono pubblicate nel sito del MIUR al link: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>. Le strutture competenti in materia di programmazione didattica fissano annualmente un contingente di posti riservato a questa tipologia di studenti. Per l'iscrizione a tutti i corsi universitari erogati in lingua italiana è richiesto il superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, di un'eventuale prova attitudinale, da sostenersi nella data fissata annualmente dal MIUR, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa vigente o dalle disposizioni dei singoli corsi di studio.

4. Per le iscrizioni ai dottorati di ricerca, ai corsi di perfezionamento e ai master universitari di primo e secondo livello dei cittadini non comunitari residenti all'estero non si applicano le disposizioni indicate dall'art. 4, comma 3 del presente Regolamento, considerato che le procedure di ingresso ai suddetti corsi non seguono un calendario predefinito annualmente.

5. Le disposizioni per accedere alle scuole di specializzazione di area medica per i cittadini comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti o non residenti in Italia sono contenute nella nota ministeriale che annualmente regola l'accesso alle Scuole di specializzazione.

Art. 5 – Documenti richiesti ai fini dell'ammissione

1. Per accedere ai corsi di laurea/magistrale e magistrale a ciclo unico, gli studenti comunitari, non comunitari equiparati ai comunitari, gli studenti italiani con titolo

conseguito all'estero e extracomunitari residenti all'estero, devono consegnare alla Segreteria Studenti Stranieri la seguente documentazione:

- a) titolo finale degli studi secondari o certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;
- b) certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti o il titolo post secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario, se il sistema scolastico locale è inferiore ai dodici anni di scolarità;
- c) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova d'idoneità accademica, se prevista per l'accesso alle Università del Paese di provenienza;
- d) Dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio o attestazione rilasciata da [Centri Enic-Naric](#) solo per gli studenti comunitari o equiparati e stranieri non richiedenti visto;
- e) domanda di pre-iscrizione presentata presso la Rappresentanza diplomatica italiana all'estero solo per gli studenti stranieri richiedenti visto.

I titoli indicati nei punti a), b) e c) devono essere tradotti in italiano da un traduttore ufficiale e legalizzati dalla Rappresentanza Diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso.

2. Per accedere ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico gli studenti comunitari, non comunitari equiparati ai comunitari, gli studenti italiani con titolo accademico conseguito all'estero, e gli studenti extracomunitari residenti all'estero, devono consegnare alla Segreteria Studenti Stranieri la seguente documentazione:

- a) titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta *in loco* il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo;
- b) certificato rilasciato dalla competente Università - debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica - attestante gli esami superati, o dal Diploma *Supplement*, redatto secondo il modello sviluppato dalla Commissione europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO/CEPES, ove adottato;
- c) programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute per il conseguimento del titolo accademico straniero su carta intestata dell'Università estera e con timbro e firma della stessa. La traduzione in italiano non è richiesta per i programmi originariamente prodotti in lingua inglese e per i corsi di laurea erogati in lingua inglese;
- d) Dichiarazione di valore in loco a cura della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio o attestazione rilasciata da [Centri Enic-Naric](#) solo per gli studenti comunitari o equiparati e stranieri non richiedenti visto;
- e) domanda di pre-iscrizione presentata presso la Rappresentanza diplomatica italiana all'estero solo per gli studenti stranieri richiedenti visto.

I titoli indicati nei punti a) e b) devono essere tradotti in italiano e legalizzati dalla Rappresentanza Diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso.

TITOLO III – RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

Art. 6 – Limiti e applicazione del riconoscimento

1. In base alla Legge 11 luglio 2002, n.148 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, le Università hanno competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani. Le università esercitano tale competenza nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. Il riconoscimento dei titoli accademici esteri per finalità diverse da quelle sopra elencate (per esempio, partecipazione a concorsi pubblici o accesso a professioni regolamentate) deve essere richiesta ad altre amministrazioni dello Stato.
2. Il riconoscimento può essere richiesto esclusivamente per i titoli finali conseguiti presso le università estere statali o legalmente riconosciute dalle autorità competenti del Paese al cui ordinamento si riferiscono.
3. Non è possibile richiedere il riconoscimento per i titoli finali conseguiti in centri privati in convenzione con università estere.

Art. 7 – Procedure per il riconoscimento

1. In assenza di accordi bilaterali sull'equipollenza tra titoli, sulla richiesta di riconoscimento delibera la struttura didattica competente, che si pronuncia entro 90 giorni dalla richiesta. La richiesta deve essere corredata dal versamento della tassa per il riconoscimento di un titolo accademico estero, deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. La richiesta di riconoscimento può concludersi con un riconoscimento **parziale** o **totale (equipollenza)** del titolo italiano corrispondente. In caso di riconoscimento parziale, all'interessato viene data la possibilità di iscriversi con abbreviazione di corso ad un determinato corso di laurea, considerato equivalente a quello seguito all'estero, per completare gli esami, ed, eventualmente, preparare e discutere la tesi finale. In caso di riconoscimento totale, all'interessato sarà rilasciato un titolo accademico italiano corrispondente a quello conseguito all'estero. La procedura si conclude con l'emanazione di un Decreto Rettorale che renderà esecutiva la delibera dell'Autorità Accademica competente. Il rilascio del Decreto Rettorale di equipollenza e del corrispondente diploma originale di laurea prevede il versamento del relativo contributo, annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo accademico straniero occorre presentare, di norma nel periodo compreso fra giugno e ottobre di ogni anno, la seguente documentazione alla Segreteria Studenti Stranieri:

- a) domanda di riconoscimento del titolo accademico estero indirizzata al Magnifico Rettore nella quale devono essere specificati sia il titolo di studio straniero sia il corrispondente titolo accademico dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" di cui si intende ottenere il riconoscimento;
- b) titolo finale di scuola secondaria superiore, valido per l'ammissione all'università del paese in cui esso è stato conseguito, corredato da traduzione ufficiale, legalizzazione e Dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio;
- c) titolo accademico, corredato da traduzione ufficiale, legalizzazione e Dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio;
- d) certificato di laurea con il dettaglio degli esami, votazioni e ore di attività didattica, rilasciato dall'università straniera, corredato da traduzione ufficiale, legalizzazione a cura della Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, o Diploma *Supplement*, ove adottato;
- e) programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute per il conseguimento del titolo accademico straniero su carta intestata dell'Università estera e con timbro e firma della stessa. La traduzione in italiano non è richiesta per i programmi originariamente prodotti in lingua inglese e per i corsi di laurea erogati in lingua inglese.

TITOLO IV – PROCEDURE PER LA CONVERSIONE DEI VOTI CONSEGUITI ALL'ESTERO

Art. 8 – Conversione del voto finale estero degli studi di scuola secondaria superiore

Qualora l'ammissione al corso universitario ad accesso programmato o la partecipazione ad altre eventuali selezioni concorsuali bandite dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" prevedano tra i criteri di valutazione il voto conseguito al termine degli studi della scuola secondaria superiore, si applica la formula adottata nelle indicazioni a suo tempo fornite dal MURST e confermate dal MIUR con nota del 4 giugno 2007:

Belgio

$V.i = \frac{(V.d. - V. \min.)}{(V. \max - V. \min.)} \times 40 + 60$

Tutti gli altri Paesi

1. Se il voto riportato non è né il minimo, né il massimo tra quelli previsti nel sistema di votazione del Paese di appartenenza, si applica la formula utilizzata per il Belgio;

2. Se il voto riportato è quello minimo o quello massimo previsto nel sistema di votazione del Paese di appartenenza, poiché tale sistema presenta un numero di punti utili inferiore al sistema italiano, non è possibile assumere una diretta corrispondenza tra voto minimo e massimo italiano e voto minimo e massimo straniero. Pertanto al voto minimo e massimo straniero vanno associati i seguenti valori corrispondenti nel sistema italiano:

$$\text{se: } V.d. = V. \max$$
$$V.i = 100 + \frac{(12h - 6)}{(V. \max - V. \min.)}$$

$$\text{se: } V.d. = V. \min$$
$$V.i = 60 - \frac{(12h - 6)}{(V. \max - V. \min.)}$$

Dove:

$$h = \frac{(V. \max - V. \min.)}{48}$$

e rappresenta il margine di arrotondamento del voto secondo il sistema italiano (circa il 2%).

Il voto italiano che si ottiene dall'applicazione delle indicate formule va arrotondato al quarto di unità più vicino.

- V. i. = voto italiano equivalente;
- V. d. = voto di diploma del Paese europeo;
- V. min. = voto minimo nel sistema del Paese europeo;
- V. max. = voto massimo nel sistema del Paese europeo;
- h = ore

i numeri 40 e 60 stanno, rispettivamente, ad indicare:

- 40 : il numero dei punti del sistema italiano diminuito di uno;
- 60 : il voto minimo utile italiano.

Art. 9 – Conversione dei voti universitari esteri

Per la valutazione dei diversi sistemi di votazione internazionali, l'Ateneo, ove possibile, assume come riferimento il documento CIMEA *Magna cum laude* e il relativo database, pubblicato sul [sito del CIMEA](#) (Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche).

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL SEGRETARIO
Prof. Franco Salvatori

IL PRO-RETTORE VICARIO